



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 14/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 31.5.2012, con l'intermediario convenuto, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 31,560,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 263,00 ciascuna.

2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata, con data di riferimento 31.8.2016, in corrispondenza della rata n. 50; come riportato nel conteggio estintivo, venivano riconosciuti alla parte ricorrente gli importi di € 460,25 a titolo di "rimborso commissioni della mandante" e di € 483,57 a titolo di "rimborso commissioni di gestione".

3. Con ricorso presentato in data 1.12.2016, preceduto da reclamo del 21.10.2016, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di un professionista, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 1.864,75 (di cui € 1.128,35 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per il mandatario per accensione e € 736,40 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per provvigioni ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede) oltre



agli interessi legali e al rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 380,80.

4. Con le controdeduzioni parte resistente dichiara che nel contratto sono chiaramente indicate le voci di costo *recurring* e *up-front*. Premesso di aver rimborsato *pro quota* le commissioni *recurring* in sede di estinzione anticipata, afferma che le commissioni per la mandataria per l'accensione del finanziamento nonché quelle relative alle provvigioni per l'agente sono chiaramente attinenti alla fase funzionale alla stipulazione del contratto e, in quanto tali, non ripetibili.

5. Chiede il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010 e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

5. Si rileva nel caso in esame che la descrizione delle attività di cui alla commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento include prestazioni relative alla fase "*di esecuzione del contratto*" nonché alla "*archiviazione della documentazione per*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il periodo previsto dalla legislazione vigente". Al fine di evitare contrasti con gli orientamenti interpretativi espressi dagli altri Collegi territoriali, si ritiene di riesaminare il proprio orientamento in merito alla natura di tale commissione, il cui importo va quindi preso integralmente in considerazione ai fini del rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. Risulta invece la natura *up front* delle commissioni dell'intermediario del credito.

6. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.128,24, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissione mandatario di accensione del finanziamento				1.934,12	1.128,24		1.128,24
Totale							1.128,24

7. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo a quella del saldo.

8. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle di assistenza professionale, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.128,24 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA